Banca /alsabbina

> Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della provincia di Brescia.

> Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 9 maggio 2024,

1.083 pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione

https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1083-del-9-maggio-2024/ e in corso

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - è stata adottata una misura di sospensione del

pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 aprile

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-

n.

99

2024

04-

29&atto.codiceRedazionale=24A02131&tipoSerie=serie generale&tipoVigenza=originario -

con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al

10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia.

In particolare, l'art. 9 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati,

ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità

o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione

dell'intera rata odella sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

successive modifiche ed integrazioni.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione di cui sopra, hanno diritto di richiedere

alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla

sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di

Banca Valsabbina

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430

Banca Valsabbina

mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari

al periodo di sospensione.

2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono

rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima

rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si

aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà

un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento

della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico

del mutuatario.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma

ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare

riferimento alla garanzia ipotecaria

I clienti interessati sono invitati a recarsi presso la filiale di competenza, al fine di sottoscrivere

la richiesta, entro e non oltre il 31 marzo 2025.